



Titolo

Condotta violenta dei calciatori - art. 38 CGS – anche nei confronti di altre persone – anche in occasione di una gara – è sanzionata

Descrizione

L'art. 38 GCS si riferisce alle condotte violente dei calciatori nei confronti di altri calciatori "o [nei confronti di] altre persone presenti [...] in occasione o durante la gara". Quindi la violenza resta soggetta a sanzione anche ove commessa nei confronti di "altre persone" e anche ove commessa "in occasione" di una gara e non necessariamente durante il relativo svolgimento.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 35/CFA/2022-2023/A

Presidente

Barbieri

Relatore

Scordino

Riferimenti normativi

art. 38 CGS

Provvedimenti

SEZ IV - DECISIONE N. 0035 CFA del 10 ottobre 2022 (Procuratore Federale Interregionale/Sigg.ri Contini Francesco, Canneva Giuseppe e Piscopo Goacchino)